

Il correttivo del codice appalti mantiene il limite del 30% seppure in contrasto con le norme Ue

Subappalto, decide l'impresa

Per lavori sopra soglia (5,2 mln) obbligo di indicare tre nomi

Pagina a cura
di **ANDREA MASCOLINI**

Subappalto con vincolo al 3% su tutte le lavorazioni, ma torna ad essere un diritto dell'impresa sia pure alle condizioni di legge; obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per appalti sopra i 5,2 milioni (facoltativa sotto questa soglia) e per lavori a rischio di infiltrazione malavitosa; consorzi stabili con minori vincoli. Sono queste alcune delle scelte fatte con il decreto correttivo del codice dei contratti pubblici che sta per essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Uno dei temi più delicati era senza dubbio il subappalto e un primo punto dirimente, sul quale il governo ha deciso di seguire i rilievi mossi dal settore delle costruzioni, era quello della ammissibilità gara per gara del subappalto. La scelta finale è stata quella di eliminare la possibilità di

rimettere alla stazione appaltante questa scelta e di consentire sempre, a determinate condizioni e per determinati casi, l'utilizzo del subappalto. Il subappalto torna quindi a essere uno degli strumenti a disposizione dell'impresa.

Le condizioni di utilizzo del subappalto rimangono però piuttosto strette, come già un anno fa. È infatti rimasto il limite alla subappaltabilità al 30% applicato a tutte le lavorazioni. In questi mesi si era fatta strada l'idea di confinare questo limite alla sola categoria prevalente, con il risultato di consentire anche il 100% del subappalto per tutte le altre lavorazioni. Così non sarà nonostante la Commissione europea, in una lettera inviata nelle scorse settimane al governo italiano che faceva seguito a un esposto presentato dall'Ance, avesse evidenziato l'incompatibilità con le direttive europee di limitazioni al suo utilizzo. Nella lettera si evidenziava, in particolare,

che l'articolo 105 dell'attuale codice, in larga parte confermato, «sembra creare un sistema in cui il subappalto è in generale vietato e in netto contrasto con le norme e con la giurisprudenza Ue».

Nulla di fatto anche per l'indicazione dei subappaltatori in sede di offerta: anche in questo caso non è passata la proposta di spostare questo obbligo alla successiva fase contrattuale. Va ricordato che la lettera rrr) della legge delega 11/2016 aveva chiesto espressamente al legislatore delegato di indicare «i casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto».

L'obbligo è così rimasto per lavori oltre la soglia Ue di 5,2 milioni e per lavorazioni che sono a rischio di infiltrazione malavitosa secondo la disciplina attuativa della cosiddetta legge Severino.

Al di sotto dei 5,2 milioni per gli appalti le stazioni appaltanti dovranno prevedere le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori, nonché l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.

Per la disciplina dei consorzi stabili si semplifica (senza più la norma che differenziava l'utilizzazione dei requisiti prima o dopo i cinque anni dalla costituzione del consorzio stabile): da adesso si potranno utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

—© Riproduzione riservata—

